COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1348

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1348

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1803-*B*) 1348

PRESIDENTE 1348

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . . 1348

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1348

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4915) 1348

PRESIDENTE 1348, 1349

BONAITI, *Relatore* 1348

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1349

Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4967) 1349

PRESIDENTE 1349, 1352

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1352

REGGIANI, *Relatore* 1350

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 1358

PELLEGRINO 1358

PENNACCHINI 1358

SANTAGATI 1358

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4951) . . . 1358

PRESIDENTE . . 1358, 1360, 1363, 1364, 1366

BISANTIS 1362

BREGANZE, *Relatore* . 1358, 1360, 1362, 1364

CARIOTA FERRARA 1362

GUIDI 1361, 1365, 1366

MANNIRONI 1361

PENNACCHINI 1360

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1360 1361, 1363, 1365, 1366

RICCIO 1366

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1367

La seduta comincia alle 9,50.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario e Verga.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta gli onorevoli Assennato, Dell'Andro, Macchiavelli, Martuscelli e Romeo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Scotoni, Sgarlata Marcello, Di Piazza, Crocco e Santagati.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile *(Modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (1803-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna, Guerrini Giorgio, concernente « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

La proposta di legge è stata modificata dalla II Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Martini Maria Eletta.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, quando alcune settimane or sono discutemmo in prima lettura questo provvedimento, il Governo presentò in due tempi un testo sostitutivo della proposta Martuscelli.

Data la successiove dei due testi, nella formulazione del testo definitivo dell'articolo unico, per un errore materiale, è stata omessa una frase che il Senato ha ripristinato nel testo ora trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Le parole aggiunte sono le seguenti: « del processo verbale di consegna del bambino trovato o ».

Si tratta, del ripristino di un principio sul quale la nostra commissione si era espressa in modo favorevole.

Ritengo, quindi, che la modifica proposta dal Senato possa essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*: Sollecito la approvazione del testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 77-*bis*.

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto ».

Il Senato lo ha così modificato:

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 77-*bis*

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato al primo comma dell'articolo unico.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1968.

BONAITI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4915, già approvato dal Senato, prevede una spesa, a carico dello Stato, di lire 40 milioni per lo svolgimento del X Congresso internazionale di diritto penale che si terrà a

Roma nel settembre del 1969. La scelta è stata fatta all'unanimità dall'Associazione internazionale in quanto Roma aveva ospitato il VI congresso nel 1953. La somma di 40 milioni, pari al doppio di quella autorizzata nel 1953, mi pare congrua tenuto conto delle maggiori attuali esigenze per una adeguata organizzazione del congresso. Considerato che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole propongo alla vostra approvazione il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio: « Su proposta del Relatore Landi e dopo che il Sottosegretario Caron ha assicurato che la quota di spesa per il finanziamento del disegno di legge in esame è stata tempestivamente prenotata dal Governo sull'accantonamento del fondo globale 1967 inizialmente destinato al riordinamento delle strutture fondiarie (sicché congrua risulta la indicazione di copertura formulata dall'articolo 2 del disegno di legge a fronte della maggiore spesa implicata) la Commissione delibera di esprimere parere favorevole ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia:* Debbo precisare che questo disegno di legge, d'iniziativa del Presidente del Consiglio e del Ministro del tesoro, interessa argomenti di carattere giuridico in quanto giuridico è il contenuto dei temi del congresso, ma assume anche una portata più generale, in considerazione del fatto che si è ritenuto utile e decoroso far svolgere questo congresso internazionale a Roma.

L'Associazione internazionale di diritto penale venne costituita fin dal 1926 e riprese vita dopo l'ultima guerra. Già in precedenza l'Italia era stata prescelta come nazione ospitante.

Il VI Congresso si svolse a Roma nei mesi di settembre-ottobre del 1953. Furono, poi, tenuti congressi, nel 1957 ad Atene, nel 1961 a Lisbona, nel 1964 all'Aja. È una associazione che ha una fama internazionale consolidata ed ha già svolto varie di queste assisi.

Il programma indicato dal gruppo italiano dell'Associazione, per il prossimo congresso che avrà luogo a Roma nel 1969 concerne: 1) reati di pericolo; 2) la divisione del processo penale in due fasi; 3) il ruolo del tribunale nell'applicazione delle pene; 4) i problemi attuali della estradizione.

Anche nell'anno 1953, quando venne tenuto a Roma il precedente congresso, si ebbe un contributo dallo Stato di lire 20 milioni; per il 1969 il contributo viene fissato in lire 40 milioni, in rapporto anche al mutato potere di acquisto della moneta.

Al Senato, il provvedimento è stato approvato senza che venisse sollevata alcuna obiezione; dopo un breve intervento del senatore Leone, il senatore Maris ha aderito alla relazione del senatore Fenoaltea, pur manifestando qualche perplessità; anche il senatore Pace si è dichiarato favorevole e, dopo una breve replica del senatore Fenoaltea, non vi è stato alcun dissenso.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 40 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario al Comitato organizzatore del X Congresso internazionale di diritto penale, che si terrà a Roma nel settembre 1969.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere indicato nel precedente articolo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 ». Il disegno di legge è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 febbraio 1968.

Debbo informare la Commissione che non ci è ancora giunto il parere della V Commissione, parere che attendiamo da un momento all'altro; possiamo pertanto, nella attesa, iniziare la discussione.

L'onorevole Reggiani ha facoltà di svolgere la relazione.

REGGIANI, *Relatore*. Il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, come altro personale di amministrazioni statali inquadrato nelle « carriere speciali », è ordinato in carriera direttiva e in carriera di concetto. Alla carriera direttiva si accede mediante promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura, che è l'ex grado VIII; alla carriera di concetto si accede mediante concorso.

Attualmente il ruolo organico del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie è previsto dalla tabella I, quadro A) della legge 16 luglio 1962, n. 922. In pratica questa tabella prevede 54 posti, con coefficiente 670, di cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonché cancellieri capi di corte di appello e segretari capi di procura generale di corte di appello; 191 posti di cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe; 1107 posti di cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di seconda classe; 1600 posti di cancellieri capi di pretura, cioè ex grado VIII. In conclusione, nella carriera di concetto, sempre in base alla tabella I della citata legge 16 luglio 1962, abbiamo 3796 cancellieri e segretari di prima e seconda classe e vice cancellieri e vice segretari ai quali vanno aggiunti 361 aiutanti di cancelleria del ruolo ad esaurimento.

All'interno della carriera direttiva – in pratica è di questo che si tratta – si sono accentuate le sperequazioni nel rapporto tra le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali e quelle delle qualifiche più elevate.

Mentre la qualifica di cancelliere capo di pretura comporta 1600 posti di organico, e quella successiva dei cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura di seconda classe comporta 1100 posti di organico, la qualifica immediatamente superiore di cancelliere capo e segretario di prima classe comprende 191 posti e la qualifica terminale comprende solo 54 unità.

È chiaro che questo tipo di rapporto, applicato allo svolgimento della carriera, la rende estremamente lenta in quanto le unità del grado iniziale della carriera direttiva sono 1600 e sono 1107 le unità del grado immediatamente superiore, cioè cancelliere capo di tribunale e segretario capo di seconda classe mentre per gli ulteriori due gradi superiori, vi sono soltanto 245 posti. Come si vede ciò rende la carriera estremamente lenta e, direi, congestionata.

È stato, poi, rilevato che si impone la revisione dell'organico anche in relazione ad altre categorie iniziali di altre carriere speciali che hanno un trattamento assai più favorevole in quanto i gradi superiori hanno un numero di posti in organico molto maggiore di quelli a disposizione per i gradi superiori del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In questa situazione, è stata presa in favorevole considerazione, la necessità di provvedere ad una adeguata riforma che, fra l'altro, corrisponde anche alle particolari esigenze dell'amministrazione della giustizia ed alla differenziazione fra i diversi compiti della carriera direttiva e della carriera di concetto.

Si provvede, quindi, a questa riforma, mediante l'articolo 1 del disegno di legge in esame. Esso prevede secondo quanto contenuto nelle tabelle I) e II) allegate alla presente legge.

In pratica, il confronto fra le due tabelle chiarisce la portata ed il significato del provvedimento in esame perché il numero dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva con qualifica di cancelliere capo della Corte suprema di cassazione ed equiparati, coefficiente 670, passa da 54 a 60 unità; 54, nell'organico della tabella in allegato alla legge 16 luglio 1962, n. 922, quella attualmente in vigore, e 60 nella tabella proposta dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Al posto, poi, dei 191 funzionari attualmente in organico con coefficiente 500 e qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe, la tabella A) del provvedimento in esame prevede un numero di 551 funzionari. In pratica, si hanno 360 cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe in più ed abbiamo 6 posti di cancellieri capi della Corte suprema di cassazione ed equiparati in più.

Questa è la sostanza del disegno di legge. Contemporaneamente, il numero dei funzionari della carriera di concetto, suddivisi fra cancellieri e segretari di prima classe e di seconda classe e vice-cancellieri e vice-segretari, che era di 3796, ora diminuisce di quei 366 posti che passano alla carriera direttiva scendendo così da 3796 a 3430.

In altre parole: 366 posti della carriera di concetto vengono trasferiti alla carriera direttiva.

È evidente che questa modifica dell'organico e della distribuzione nell'organico doveva e deve prevedere anche le relative modifiche delle funzioni. L'articolo 2 provvede a questo fine sostituendo l'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922. In pratica, però, l'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, non è altro che l'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa all'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. Vediamo quale è il cambiamento che, in pratica, avviene.

Il cambiamento che avviene consiste in questo: mentre, finora, alla direzione delle cancellerie dei tribunali con due sezioni e delle segreterie delle procure presso i detti tribunali, nonché delle cancellerie delle preture di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, venivano assegnati funzionari aventi qualifica di cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura di prima classe, ora, con questo disegno di legge, a tutte le cancellerie dei tribunali ed a tutte le segreterie della procura della Repubblica possono essere destinati i cancellieri capi di tribunale ed i segretari capi di prima classe. Vi è, quindi, uno spostamento anche per questo settore in quanto alle preture di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, vengono aggiunte altre preture fino a raggiungere il numero di 84 ed a queste preture sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario della procura di prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle 84 indicate nella tabella *C*), vengono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo della procura della Repubblica di seconda classe. Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o a segretario di prima classe. Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, delle preture, sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità alle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Infine, all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia vengono assegnati, per il servizio ispettivo, undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D*) allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196. Pertanto, attualmente, il personale di cancelleria addetto al Ministero ammonta a 280 unità di cui 48 cancellieri capi di tribunale di prima classe o qualifiche equiparate, 125 cancellieri capi di tribunale di seconda classe o qualifiche equiparate, 107 cancellieri e segretari di prima classe o qualifiche inferiori.

Sono queste le norme contenute sostanzialmente nel disegno di legge. L'articolo 3, naturalmente, prevede che i posti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe, siano conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

L'articolo 4, infine, regola in via transitoria la situazione di quei funzionari i quali occupano attualmente posti direttivi che, per effetto della revisione organica proposta, vengono elevati di grado. Si tratta, in gran parte, di funzionari dirigenti le cancellerie e le segreterie dei tribunali o delle procure oppure di preture importanti i quali, in difetto della norma transitoria rappresentata dall'articolo 4 dovrebbero essere immediatamente trasferiti con evidente, inutile disagio, tanto per i funzionari quanto per lo svolgimento dei servizi.

Sono queste le quattro norme che riguardano la revisione delle tabelle allegate alla leggelegge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari ed alla loro suddivisione secondo le loro qualifiche, provvedendo, in sostanza, allo spostamento di 360 posti dalla carriera di concetto alla carriera direttiva.

Per quanto riguarda l'altro aspetto del provvedimento, cioè le modifiche alla tabella *A*) allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in pratica non vi è molto da dire; la detta legge, modificava la tabella allegata, contenente le norme sui diritti spettanti alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie, tabella prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 226; la legge n. 59 non faceva altro che provvede-

re ad un aggiornamento dell'ammontare di quei diritti; la tabella *A*) allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 distingue gli atti ed i relativi diritti al cui pagamento questi atti sono sottoposti come il diritto per la prima iscrizione nei registri dei ruoli previsti da codici e leggi speciali, il diritto per la formazione di ogni fascicolo e così via.

Con la tabella *D*) che viene proposta dal disegno di legge in esame, in sostituzione della detta tabella *A*), questi diritti vengono in pratica, raddoppiati; si passa, per la maggior parte di questi diritti, dalle 100 alle 200 lire, con un aumento che è un po' più rilevante per la iscrizione nel registro delle imprese che passa ad un ammontare di 600 lire.

In pratica, il costo dei procedimenti verrebbe, sotto questo profilo, raddoppiato ma questo aumento non ha una particolare incidenza perché la attuale media parte da un minimo di 650 lire per ogni procedimento, sino ad un massimo di 1.500 lire. È un aggiornamento del tutto normale ed assai scarsamente incidente sulle voci previste dalla tabella in vigore di cui, con l'articolo 5 del disegno di legge in esame, si chiede la sostituzione.

L'articolo 6 prevede il modo per giungere alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1. Ad essa si provvede con le nuove entrate derivanti dalla modifica della tabella allegata alla legge n. 59 di cui all'articolo 5, che ho precedentemente illustrata.

Per queste ragioni, esposte in modo non molto succinto, ma il più chiaro possibile, raccomando il disegno di legge alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Reggiani, per la completa relazione svolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero soltanto svolgere delle brevi considerazioni dato che nella sua relazione il deputato Reggiani ha puntualizzato tutti i particolari del provvedimento. Anzitutto mi è di conforto il voto unanime espresso dal Senato nei riguardi di questo disegno di legge considerando che il Ministero ha avuto, per lungo tempo, una controversia con i cancellieri, controversia che aveva per oggetto la abolizione della cosiddetta carriera economica per cui i cancellieri dovevano progredire nello stipendio solo per anzianità di servizio.

Voi ricorderete che il Governo si è riunito con i cancellieri dopo la cessazione dello sciopero e che si è esaminata la questione della semplificazione del sistema delle promozioni con l'abolizione di qualcuno degli sbarramenti. A ciò, però, non si è potuto pervenire in relazione al rapporto esistente con le altre carriere dello Stato; si è ottenuto soltanto l'aumento di un certo numero di unità nella carriera direttiva dei cancellieri, cosa che facilita lo scorrimento nella carriera di tutti gli appartenenti al ruolo ma non apporta alcun aumento di organico nel senso che aumenta solo il numero dei cancellieri con ufficio direttivo e diminuisce il numero dei cancellieri della carriera di concetto. Questo accordo è stato il frutto di lunghissime trattative anche con il Ministero della riforma burocratica e con il Ministero del tesoro. Ora, il problema riguarda il finanziamento di questo spostamento che, naturalmente, porta ad un aumento di costi in quanto un certo numero di funzionari verranno a percepire stipendi maggiori. Nello stesso tempo bisognava trovare un modo soddisfacente, per sostituire l'aumento dello straordinario chiesto dai cancellieri, in relazione ai mancati introiti delle cancellerie a seguito dell'applicazione della legge sulla depenalizzazione.

Queste, in breve, le considerazioni sul provvedimento all'esame della Commissione che ha trovato il consenso unanime da parte del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dei primi cinque articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Alla direzione della Cancelleria della Corte suprema di Cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle se-

greterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte d'appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali e delle segreterie delle rispettive Procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture indicate nella tabella *C* allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella *C* di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica, e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale di Corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale e di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

(*È approvato*).

ART. 4.

I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale, nonché a cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

La tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituita dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione dei due ultimi articoli, annuncio che mi è pervenuto il parere della V Commissione bilancio. Il parere è favorevole.

Do lettura dei successivi articoli 6 e 7 che pongo in votazione:

ART. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

Do lettura delle tabelle *A*), *B*), *C*) e *D*), che pongo successivamente in votazione:

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO *A*. — Personale della carriera direttiva e di concetto.

Carriera direttiva

ex Coefficiente	Qualifica	Numero
670	Cancelliere Capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonchè cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di Procura generale di Corte di appello . .	60
500	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 1ª classe . . .	551
402	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 2ª classe . . .	1.107
325	Cancellieri capi di Pretura	1.600

Carriera di concetto

271	Cancellieri e segretari di 1ª classe	3.430
229	Cancellieri e segretari di 2ª classe	
202	Vice cancellieri e vice segretari	
	Totale . . .	6.748

(*È approvata*).

TABELLA *B*

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO AL MINISTERO

Qualifica	Numero
Cancellieri capi di Tribunale di prima classe o qualifica equiparata	48
Cancellieri capi di Tribunale di seconda classe o qualifica equiparata a cancellieri capi di Pretura	125
Cancellieri e segretari di prima classe o qualifiche inferiori	107
Totale . . .	280

(*È approvata*).

TABELLA *C*

Preture alle quali sono destinati, quali dirigenti, funzionari aventi qualifica di Cancelliere capo di Tribunale o Segretario capo di Procura della Repubblica di 1ª classe.

1. — Agrigento.
2. — Alessandria.
3. — Ancona.
4. — Asti.
5. — Avellino.
6. — Bari.
7. — Benevento.
8. — Bergamo.
9. — Biella.
10. — Bologna.
11. — Bolzano.
12. — Brescia.
13. — Brindisi.
14. — Cagliari.
15. — Caltanissetta.
16. — Caserta.
17. — Catania.
18. — Catanzaro.
19. — Cesena.
20. — Como.
21. — Cosenza.
22. — Cremona.
23. — Desio.
24. — Ferrara.
25. — Firenze.
26. — Foggia.
27. — Forlì.
28. — Gallarate.
29. — Genova.
30. — Gorizia.
31. — Grosseto.
32. — La Spezia.
33. — Latina.
34. — Lecce.
35. — Lecco.
36. — Legnano.
37. — Livorno.
38. — Lucca.
39. — Mantova.
40. — Merano.
41. — Messina.
42. — Mestre.
43. — Milano.
44. — Modena.
45. — Monza.
46. — Napoli.
47. — Napoli-Barra
48. — Nocera Inferiore.
49. — Nola.
50. — Novara.
51. — Padova.
52. — Palermo.
53. — Parma.
54. — Pavia.
55. — Perugia.
56. — Pescara.
57. — Piacenza.
58. — Pisa.
59. — Pistoia.
60. — Pozzuoli.
61. — Prato.
62. — Ravenna.
63. — Reggio Calabria.
64. — Reggio nell'Emilia.
65. — Rimini.
66. — Roma.
67. — Salerno.
68. — Sampierdarena.
69. — Sassari.
70. — Savona.
71. — Siracusa.
72. — Taranto.
73. — Terni.
74. — Torino.
75. — Trento.
76. — Treviso.
77. — Trieste.
78. — Udine.
79. — Varese.
80. — Venezia.
81. — Verona.
82. — Viareggio.
83. — Vicenza.
84. — Viterbo.

(*È approvata*).

TABELLA *D*

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
1. — Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali:		
per gli Uffici di conciliazione	40	
per gli Uffici giudiziari	200	
2. — Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli Uffici giudiziari	200	
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale,* nel foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli Uffici giudiziari	200	
4. — Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli altri Uffici	200	
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	200	
5. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	240	
6. — Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione e distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari:		
per ogni mandato	200	
7. — Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	300	

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
8. — Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno: per ciascun anno di ricerca	100	
9. — Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	100	
10. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere: per ogni cento pagine o frazione	200	
11. — Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	200	
12. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, e fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto	600	
13. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina		100
per ogni pagina successiva		40
b) diritto di certificazione di conformità	200	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 40 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio		10
d) diritto di copia		40
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*).		

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata. Per gli Uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
14. — Diritto di urgenza: per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche		Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

SANTAGATI. Vorrei sapere quale decisione verrà presa nei riguardi della proposta di legge di iniziativa del senatore Alesi: « Istituzione del tribunale penale e civile di Gela », risultandomi che è stata presentata richiesta di rimessione in Assemblea, corredata dal prescritto numero di firme.

PRESIDENTE. Se il deputato Santagati non mi avesse prevenuto, avrei io stesso provveduto a darne comunicazione. Ho ricevuto dal Capo servizio delle Commissioni parlamentari, una comunicazione da cui risulta che, corredata dal prescritto numero di firme dei componenti l'Assemblea, è stata avanzata richiesta di rimessione in aula, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, della proposta di legge n. 4914 di iniziativa dell'onorevole Alessi: « Istituzione del tribunale penale e civile di Gela ». In seguito a tale comunicazione, il provvedimento è cancellato dall'ordine del giorno per la trattazione in sede legislativa.

PELLEGRINO. Su questa comunicazione, vorrei dire che il gruppo comunista si rammarica della iniziativa dei gruppi democristiano e missino e chiede che il provvedimento sia subito posto all'ordine del giorno della Commissione in sede referente perché possa, al più presto, essere trasmesso all'Assemblea ed approvato.

Il gruppo comunista riconferma il proprio parere favorevole alla proposta di legge.

PENNACCHINI. Non è il gruppo democristiano che ha rimesso all'assemblea il provvedimento !...

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà iscritta all'ordine del giorno della nostra Commissione non appena ci perverrà l'assegnazione da parte della Presidenza della Camera.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensitià ». Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 febbraio 1968. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Come emerge dalla relazione del Presidente del Consiglio, del Ministro della giustizia ed altri che accompagna il disegno di legge, di cui allo stampato n. 2766 del Senato: « ... dal 1951 in poi, ai benefici economici attribuiti alle categorie dei dipendenti statali non ha fatto riscontro una contemporanea e proporzionale concessione di provvidenze a favore dei magistrati, talché il trattamento retributivo riconosciuto alla magistratura con la legge 24 maggio 1951, n. 392, ha subìto un notevole deterioramento ».

Letto questo primo periodo della ora citata relazione, noto come, effettivamente, la legge del 1951, pur or ora richiamata, ha creato concrete innovazioni nei confronti della magistratura e, come si sa, non soltanto economiche. Prima, la posizione era essenzialmente basata sul cosiddetto grado, dall'11° sino al 1° e, per parte notevole, seguiva la disciplina normale degli impiegati dello Stato. Con la legge del 1951, chiamata « Zoli » con riferimento al Guardasigilli dell'epoca, occorre rilevarlo, in relazione alla norma della Costituzione, i magistrati sono stati ripartiti per funzioni. A parte l'esattezza del significato di questa specificazione, che ci porterebbe lontano dal tema in discussione, ricordo che sono stati anche soppressi i ruoli, prima distinti, dei pretori e dei primi pretori; sono state fissate nuove tabelle retributive con determinati scatti realizzando, cioè, il cosiddetto sganciamento di fatto in rappporto al trattamento economico dell'altro personale statale in attività di servizio.

Parallelamente, come si legge nella più volte ormai ricordata legge del 1951, è stata prevista, data la particolare funzione e veste dei magistrati, la concessione di particolari indennità e, per contro, a compenso della soppressione di altre indennità, si è prevista una indennità di rappresentanza ed una altra per funzioni speciali, mentre sono state depennate o, comunque, soppresse, sia le indennità di carica e toga, sia i premi di presenza, sia, ancora, il compenso per lavoro straordinario mentre la tredicesima mensilità è restata, in sostanza, ferma. In complesso, con il provvedimento del 1951, sono state fissate norme per i magistrati ordinari, per quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato. Come gli onorevoli colleghi, che hanno partecipato ai lavori di questa Commissione, ricorderanno, sono state attuate in questi anni determinate revisioni, soprattutto degli stipendi di base, in parallelismo a singoli aumenti disposti, con leggi generali, a vantaggio dei dipendenti dello Stato e sono state pure attuate revisioni delle indennità come quella per spese di rappresentanza e per funzioni speciali. Senza citare tutte le norme, ricorderò che già con legge 29 novembre 1965, n. 1433, sono state attuate le prime revisioni degli stipendi e varie altre ne hanno fatto seguito. Ancora, traendo spunto da quanto dice l'articolo 11 della legge del 1951 circa il trattamento di quiescenza, anche questo aspetto ha subìto, in prosieguo, variazioni ed emendamenti. Inoltre, si è ritenuto che anche la tredicesima mensilità che non appariva consentanea alle funzioni del magistrato, dopo migliore esame del tema, dovesse venir accordata sia pure con una certa variante rispetto ai normali dipendenti dello Stato. C'è anche un qualcosa di più attribuito ai pretori, nel senso che il periodo feriale che per questi magistrati era piuttosto contenuto, fu poi, elevato a 60 giorni di cui 15 destinati al completamento del lavoro.

Va da ultimo fatto presente, per quanto concerne i precedenti legislativi, che già con legge 28 gennaio 1963, n. 21, è stata attribuita una indennità mensile, non pensionabile, sia alla magistratura ordinaria, sia a quella amministrativa.

Nel frattempo, però, si sono verificate delle situazioni, quali l'aumento del costo della vita e la concessione di indennità a vantaggio delle varie categorie di statali, che hanno determinata la necessità di corrispondere alle legittime aspettative dei magistrati. Per tali ragioni si è ritenuto di far luogo a questo disegno di legge con cui si propone di attribuire ai magistrati di tutte le categorie una determinata indennità mensile, non pensionabile, graduata, per esigenze di bilancio, in due tempi successivi. Nella prima fase essa è corrisposta nella misura unica di lire 40 mila e decorrere dal 1° ottobre 1967; invece, dal 1° ottobre 1968, tale indennità è determinata con riferimento alle categorie delle funzioni dei magistrati partendo dalla cifra di lire 95 mila per il primo presidente della Corte di cassazione per arrivare a 40 mila lire per gli uditori giudiziari.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si dispone che l'indennità mensile è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Con l'articolo 5 si prevede che, con effetto dal 1967, per il personale di cui all'articolo 1, la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

L'ultimo articolo riguarda l'onore finanziario derivante dal provvedimento per cui abbiamo avuto il parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

Dopo aver brevemente detto sulla portata del provvedimento vorrei fare qualche notazione finale. La prima trae lo spunto da una frase contenuta nel testo della relazione ministeriale in cui si dice: « ... disegno di legge col quale il Governo intende perequare, sia pure con un intervento contingente in vista di una definitiva ed adeguata soluzione del problema, il trattamento economico della magistratura ». Faccio questo riferimento non solo per sottolineare una cosa opportunamente detta, ma per riaffermare fin da ora, nei riguardi di coloro che nella prossima legislatura siederanno in quest'aula, la volontà della nostra Commissione perché si definisca al più presto il trattamento economico generale della magistratura.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di interrompere per precisare che nella legge delega per la soluzione generale dei problemi del riassetto degli statali c'è un articolo 16 in cui è previsto un agganciamento tra l'ultimo grado della magistratura e l'ultimo grado della burocrazia.

BREGANZE, *Relatore*. Ringrazio il signor Ministro per questa anticipazione. Un'ultima osservazione. Noi spesso, ed anche in questo provvedimento, ci occupiamo del trattamento della magistratura amministrativa per agganciarlo a quello della magistratura ordinaria. Non trovo francamente giusto che noi, come Commissione giustizia, si debba solo occuparci della magistratura amministrativa quando trattiamo delle questioni economiche della magistratura ordinaria. O ci si riconosce incapaci a trattare della magistratura amministrativa o si stabilisca che i temi ad essa riguardanti hanno motivo di notevole vicinanza a quelli della giustizia. Si faccia, quindi, il possibile, in sede di riordinamento generale dei ministeri e della Presidenza del Consiglio, di collegare di più questi istituti al Ministero della giustizia.

Dopo queste considerazioni esprimo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge che ha trovato l'unanime approvazione da parte dei colleghi del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Breganze per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHINI. Molto brevemente, per preannunciare il voto favorevole del gruppo democristiano al disegno di legge in esame che riteniamo estremamente provvido, sia pure nei limiti delle possibilità consentite, e che risponde a delle esigenze concrete e reali delle categorie interessate. Data la situazione, cioè la necessità di dover approvare il provvedimento nella identica stesura che viene a noi trasmessa dal Senato, mi asterrò, anche perché ciò significherebbe rimandare *sine die* il provvedimento, dal presentare degli emendamenti, ma vorrei io stesso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo sulla necessità che, per quanto riguarda il futuro, come del resto ha già accennato l'onorevole Ministro, provvedimenti di questo genere trovino collocazione nella legge generale. Però, dato che, nella stessa relazione del Ministro, si parla di perequazione di stipendi, sarebbe, a nostro avviso, necessario, volendo pervenire veramente ad una perequazione, porre maggiore attenzione ai primi gradi della magistratura, in modo particolare agli aggiunti ed agli uditori giudiziari, che non agli altri gradi. Ritengo che un uditore giudiziario, che si trovi destinato ad una grande città, versi in condizioni di assai maggior disagio che non un magistrato con funzioni più elevate; avrei, quindi, preferito che si fosse mantenuto in tutta la legge il criterio adottato all'articolo 1 concedendo una indennità fissa a tutti, oppure, ove ciò non fosse possibile, dato che dal 1° gennaio 1968 si è voluta ancorare questa indennità alle diverse funzioni dei magistrati, che le esigenze dei primi gradi della magistratura fossero state tenute in maggior conto. Debbo tuttavia confermare che, anche in questo modo, il provvedimento risponde alle esigenze ripetutamente manifestate e che, quindi, di buon grado, mi accingo a dare il mio voto favorevole. Debbo soltanto richiamare la particolare sensibilità del Ministro su un'altra questione: la situazione dei magistrati onorari.

In occasione di un provvedimento analogo al presente, venne presentato un ordine del giorno che portò anche la mia firma unitamente a quelle del colleva Macchiavelli ed altri, ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione, con cui si chiedeva che si ponesse mente in maniera concreta alla situazione dei magistrati onorari. Non posso presentare un altro ordine del giorno, perché

rischierebbe di essere di nuovo accettato come raccomandazione e, indipendentemente dalla sensibilità del Ministro, non trovare accoglimento in futuri provvedimenti, ma vorrei ancora una volta sottolineare questa particolare esigenza, perché un prossimo provvedimento, che ormai dobbiamo rimettere alla competenza dei nostri successori, renda giustizia anche a quella benemerita categoria che, in ripetute occasioni, non è stata considerata con attenzione dagli organi legislativi. È per questo che rinnovo con tutto il cuore, la mia preghiera al Ministro.

GUIDI. Prendo la parola per esprimere la opinione del gruppo comunista sulla proposta di legge in esame. Abbiamo affermato più volte la necessità di una riforma che svincoli la carriera economica dalla organizzazione gerarchica e dia una autonomia alla stessa magistratura. È questa la linea, che noi affermiamo. Anche nel corso di provvedimenti analoghi in occasione di interventi di carattere perequativo, si è finito per sottolineare i differenti livelli retributivi. Anche se riconosco che siamo, ora, in tema di indennità, debbo notare che in definitiva, si aggrava la situazione. Basta pensare alla disparità prevista fra il primo presidente della Corte di cassazione e l'aggiunto giudiziario, e si tratta della condizione di un magistrato che spesso ha uno stipendio assai modesto, che vive in un grande centro e che versa in condizioni assai serie. I giovani trovano un ostacolo proprio nei primi gradi, a causa del basso livello retributivo. Anche in questo caso si prevede per il magistrato di cassazione una indennità di 95 mila lire mentre per l'aggiunto giudiziario e l'uditore giudiziario l'indennità è di sole 40 mila lire. Questo provvedimento è, quindi, sperequativo rispetto alle varie categorie e non può non essere criticato. Anche in questo caso, in cui si affronta il problema sotto il profilo della indennità, vediamo che il provvedimento ricalca quelli precedenti. È ben vero che esso ha formato oggetto di una trattativa anche di carattere sindacale, ma ritengo che il Parlamento debba riaffermare la sua autonomia e portare avanti una politica che corrisponda ad una visione politica nei riguardi della magistratura. Proprio per queste considerazioni di carattere generale, abbiamo affermato che il presente provvedimento ci trova contrari e critici e vogliamo esprimere questo nostro sentimento.

Ci è stato detto che questa legge sarebbe priva di copertura. È cosa, questa, che andrebbe rigorosamente accertata perché dalle informazioni avute risulterebbe proprio questo, e vorremmo essere smentiti. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un caso di manifesto provvedimento elettorale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è un voto del Senato che ha approvato il provvedimento in prima lettura, con voto favorevole della Commissione finanze e tesoro; c'è il parere favorevole della Commissione del bilancio della Camera e c'è l'impegno del Ministero del tesoro. Questa non è una trovata elettorale.

GUIDI. Le nostre informazioni, signor Ministro, sono, invece, proprio queste.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei sta facendo una ipotesi; cioè che questa legge venga approvata e che non si possa poi attuarla per mancanza di fondi? Questo è un assurdo!..

GUIDI. Nel 1963 ciò si è già verificato. Se lei legge il comunicato della V Commissione bilancio proprio di ieri, vedrà che certi rilievi sono stati mossi esattamente in questa direzione.

Ad ogni modo la prego di accertarsi di questo mio dubbio perché la nostra critica è fondata soprattutto nel merito della legge stessa e su questo suo carattere sperequativo. Non possiamo tacere che, mentre il Governo afferma di non avere i fondi per i miglioramenti necessari a tante altre categorie, tra cui i pensionati, si trovano, invece, le soluzioni più agevoli in questa direzione. Anche qui si rivela una politica ed un indirizzo che abbiamo sempre combattuto. Voi, secondo me, scegliete il momento peggiore per presentare questo provvedimento, proprio quando più ardono le polemiche nei confronti dei miglioramenti ai pensionati. Per questo vi esponete ad una critica inevitabile sia nei riguardi della copertura finanziaria sia per il modo e il criterio con cui sono distribuiti questi miliardi. Noi, perciò, prospettiamo i nostri dubbi e sollecitiamo dei chiarimenti, mentre dichiariamo di votare contro il disegno di legge.

MANNIRONI. Aderendo in pieno a ciò che ha dichiarato, a nome del mio gruppo, il collega Pennachini, prendo la parola per fare una raccomandazione in relazione ai futuri provvedimenti che saranno adottati a favore dei magistrati. Ho visto che qui si è parlato di indennità da corrispondere senza indicarne il titolo, e si sono fatte raccomandazioni per venire incontro ai gradi più bassi, come gli uditori e i giudici aggiunti, nonché i vice pretori onorari. Prendendo lo spunto da que-

sti argomenti suggerirei che, quando verrà riesaminata tutta la materia si considerasse la possibilità di corrispondere una indennità a quei magistrati che vanno ad esercitare la loro altissima missione in zone molto depresse. Purtroppo, vediamo ogni giorno che nessun magistrato vuole andare a prestare servizio presso tribunali che si trovano in zone sottosviluppate a causa del disagio estremo che ciò comporta, disagio non compensato da alcun beneficio di carattere economico. Raccomando quindi che, in avvenire, si possa concedere una indennità perequativa che venga a compensare questo disagio.

BISANTIS. Desidero dire che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge senza apportarvi alcuna modifica dato che ciò potrebbe pregiudicare l'approvazione definitiva del provvedimento.

Riferendomi a quanto poc'anzi ha detto il collega Pennacchini, auspicherei che venisse sistemata in qualche maniera la posizione dei magistrati onorari nel senso che il loro incarico annuale, o semestrale, venisse sostituito da un incarico, almeno triennale, accompagnato da una forma di previdenza e di assistenza che possa consentire un minimo per una vita decente. Penso che questo problema non potrà venire discusso in queste ultime ore dalla legislatura ma mi auguro che, in futuro, sia affrontato e risolto da parte del Governo e del Parlamento.

CARIOTA FERRARA. Esprimo il parere favorevole al disegno di legge del gruppo liberale.

BREGANZE, *Relatore*. Rispondo ai singoli argomenti svolti dagli onorevoli colleghi che hanno preso la parola in sede di discussione generale. Il collega Pennacchini, pur non negando la perfettibilità del provvedirento, ha dichiarato che noi, del gruppo democratico cristiano, voteremo a favore. Ha, però, ritenuto di sottolineare l'esigenza particolare degli uditori giudiziari e, specialmente, di coloro i quali risiedono nelle città più grandi affrontando oneri specifici per l'alloggio. Non posso non accogliere questo auspicio, come lo stesso collega Pennacchini ha detto, ma è evidente che, laddove introducessimo oggi una siffatta modifica, rischieremmo di pregiudicare quegli aspetti positivi che, pur con diversa valutazione ed entità, tutti mostrano di aver riconosciuto nel provvedimento. Traggo quindi spunto da questa notazione per insistere su quanto dicevo alla fine della mia relazione e, cioè, caldeggio che sia fatto, per quanto possibile, l'esame globale del problema della magistratura anche sotto il profilo economico e che si tenga conto di queste esigenze di molto rispetto, che sono state puntualizzate dal collega Pennacchini.

Vi è, poi, un altro argomento prospettato dal collega Pennacchini. Egli ha caldeggiato le esigenze dei magistrati onorari ed io mi associo, pur dicendo che si tratta di argomento che richiederà un provvedimento attento dato che concerne una generica concessione di indennità senza rapportarla alle condizioni della magistratura stessa.

Il collega Guidi, pur riconoscendo che si tratta di una indennità e, quindi, non dello stipendio e di altri elementi tipici della remunerazione, ha manifestato critiche e perplessità. Prescindo dalle perplessità riguardanti la copertura della spesa dato che l'onorevole Presidente mi ha comunicato di aver chiesto il testo motivato del parere della V Commissione, ma faccio soltanto notare che abbiamo un recente precedente: nella nostra Commissione, discutendo la proposta di legge Amatucci ed altri, abbiamo visto come il Ministro della giustizia fosse scrupoloso nell'accertamento della spesa. Vedremo ora il parere della Commissione bilancio con la sua motivazione e si potrà chiarire questo tema, preliminarmente sollevato.

Per quanto concerne il tema generale che il collega Guidi ha prospettato, specialmente sotto il profilo della non perequazione reale, ho già detto in precedenza che auguro che il tema sia rapidamente affrontato e definito. Sarà quella la sede in cui potremo vedere anche i limiti, le posizioni e le possibilità. Ho però l'impressione che, se avessimo a dire: data questa ragione, che può destare comprensibile perplessità, mandiamo all'aria ogni cosa, si butterebbe all'aria il vantaggio certo di questa comune indennità di 40 mila lire mensili, prevista per tutti i magistrati. Il collega Guidi si è preoccupato del fatto che non sono state parallelamente soddisfatte altre esigenze di diverse categorie. È in tutti noi comune l'auspicio, pur non dimenticando la posizione particolare che hanno i magistrati, che possano, tante esigenze dei cittadini, trovare realizzazione. Ho sempre auspicato che tutte le riforme che riguardano l'uomo, tra di esse la sicurezza sociale, possano avere, prossimamente, un esaudimento adeguato; anche a ciò tende la programmazione, alla quale tutti siamo impegnati a dare il massimo di apporto e di buon volere.

Il collega Mannironi ha caldeggiato che si tenga presente la posizione dei magistrati

delle zone depresse. È una cosa degna di rispetto e mi auguro che si possa avere una indennità di disagiata residenza. Penso che il collega Mannironi non ritenga che la cosa possa esser fatta oggi. È certo giusta la preoccupazione per i magistrati che vivono in zone difficili e sarebbe, quindi, da agevolare l'assegnazione di preferenza di case degli istituti dello Stato o in altri modi, a garanzia che i magistrati siano sempre pronti a coprire posti anche in zone che, attraverso la depressione, hanno tutti i titoli per essere segnalate alla nostra attenzione.

Il collega Bisantis ha caldeggiato varie posizioni riguardanti i magistrati onorari e si è collegato alla proposta Montanti. Io pure ritengo che si debba considerare questo tipo di posizione dei magistrati e che non si abbiano a dimenticare alcune situazioni, fra cui tipica, quella previdenziale, rapportate a persone che esclusivamente svolgono quella funzione.

Non ha bisogno di commenti l'intervento dell'onorevole Cariota-Ferrara il quale si è pronunciato a favore del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Comunico che ho ricevuto da parte della V Commissione bilancio, il testo completo del parere sul disegno di legge n. 4951.Esso dice: « Si esprime parere favorevole sulla base di chiarimenti governativi che l'accantonamento sul fondo globale 1967-1968 riferisce alla posta intitolata " Trattamento economico dei dipendenti statali " ». È una motivazione sintetica ma sufficientemente chiara.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Non mi addentro nelle singole questioni che sono qui emerse e che tutte concordano. La posizione dei comunisti, di opposizione a questo disegno di legge, è in contrasto con quella presa nella competente Commissione del Senato dove il gruppo comunista si è astenuto dal voto dichiarando, altresì, di essere favorevole, in linea generale, al provvedimento nonostante alcune perplessità, indicate anche dal collega Guidi dal quale ho potuto apprendere, fra l'altro, che ciò che dicono i sindacati non conta nulla. Comunque, a conclusione di una lunga serie di istanze, da parte di tutte le correnti della magistratura, l'intera categoria reclama la necessità di approvare questo disegno di legge. Queste istanze erano dirette soprattutto a ripristinare quella che si diceva essere una « deteriorata situazione » rispetto alla famosa legge del 1951 che aveva introdotto nella legislazione italiana il criterio del trattamento economico preferenziale per i magistrati, rispetto alle altre categorie, in ragione di certi dettati costituzionali, dell'importanza della funzione giudiziaria, ecc. Questa indennità, che in partenza si chiamava perequativa – formula, poi, soppressa dal Senato – tendeva proprio a ricostituire quella situazione che, a seguito dei mutamenti del trattamento economico degli statali, risultava deteriorata.

La seconda questione riguarda la misura minima dell'indennità stabilita in 40 mila lire per i gradi minori. Questa indennità, in un primo tempo, era stata prevista in 20-25 mila lire, all'inizio della carriera, e si deve allo sforzo del Ministro della giustizia, assecondato dalle associazioni dei magistrati, se si è potuto ottenere un minimo di 40 mila lire che, in rapporto allo stipendio, rappresentano una percentuale notevole. In tal modo i giovani magistrati potranno superare il problema angoscioso della casa quando verranno destinati in città dove le abitazioni sono carenti ed i prezzi esosi.

In linea di principio, sono favorevolissimo a migliorare le condizioni economiche dei magistrati dei gradi inferiori ritenendo meno urgenti le necessità dei gradi superiori, però non bisogna esagerare. Non si dimentichi, fra l'altro, che 95 mila lire di indennità verranno date solo ai tre gradi più alti e non credo che una diminuzione di questo importo possa riflettersi a vantaggio di tutti gli altri magistrati che sono seimila.

È stato sollevato, poi, il problema della copertura. Su questo punto credo di non dover dire nulla avendo il nostro Presidente dato lettura del parere della Commissione bilancio. Debbo ricordare che il presente provvedimento è stato approvato in sede primaria al Senato, dalla Commissione finanze e tesoro; qui, invece, è stato assegnato in sede primaria alla Commissione giustizia che al Senato, invece, era stata richiesta del solo parere per l'approvazione del disegno di legge. Quindi, mi pare veramente assurdo – onorevole Guidi, qui siamo già in clima elettorale e tiriamo grosso – pensare che noi approviamo questo disegno di legge sapendo di non attuarlo in pratica. Mi creda, onorevole Guidi, qui non c'è alcuna speculazione elettorale! Una legge, una volta promulgata dal Capo dello Stato che, se riscontrasse la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, la rinvierebbe alle Camere con un proprio mes-

saggio, conferisce ai destinatari della norma un diritto oggettivo. Chiamare questo disegno di legge speculazione elettorale mi pare non abbia senso. Debbo quindi protestare contro questa affermazione. Il problema della copertura è serio; è stato esaminato con quel rigore che è sempre proprio dell'amministrazione finanziaria. Il Ministero del tesoro è favorevole, cioè il provvedimento è stato, prima di tutto, esaminato con rigore dall'amministrazione che è responsabile; in secondo luogo, ha avuto l'approvazione della Commissione competente del Senato; in terzo luogo ha avuto l'approvazione della Commissione bilancio della Camera dei deputati; io credo che si possa veramente essere tranquilli circa l'esistenza della copertura! Non facciamo una cosa vana al solo scopo elettorale!

Volevo, poi, aggiungere un'altra parola a proposito dei magistrati onorari associandomi *toto corde* alla esortazione che venga trovato il modo di regolare questa situazione.

Purtroppo questo specifico argomento richiede una legge a sé stante e la ricerca della relativa copertura perché si introduce un nuovo capitolo di spesa nel bilancio dello Stato; quindi la cosa non è tanto facile.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita un'indennità mensile, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

a) Primo Presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000. Consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;

b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;

c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;

d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

Comunico che i colleghi Guidi, Coccia, De Florio ed altri, hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2: « L'articolo 2 è così modificato: la lettera *a*) è soppressa; la misura della indennità per i magistrati è fissata in lire 70 mila ».

RICCIO. Osservo che l'emendamento proposto prima di essere posto in votazione richiede uno specifico parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà posto in votazione nel suo principio informatore. Qualora venisse approvato sospenderò la discussione per chiedere il parere della Commissione bilancio.

Il collega Guidi può illustrare l'emendamento da lui presentato.

GUIDI. Nel nostro emendamento all'articolo 2 abbiamo prevista la soppressione della lettera *a*) per una esigenza di perequazione. Noi riconosciamo sempre l'uguaglianza della funzione del magistrato e, pertanto, proponiamo una indennità unica di lire 70 mila.

Altro argomento che ci induce a votare contro questa legge è il momento assai sfavorevole in cui questo disegno di legge viene presentato alla nostra approvazione. Bisogna pensare, infatti, che nel momento in cui il Governo non è in grado di provvedere per i pensionati, offre, invece, sensibili miglioramenti per i magistrati. Ciò sicuramente solleverà delle discussioni nella opinione pubblica che non si esimerà del valutare il nostro operato.

Altra considerazione da non dimenticare è che vi è un certo collegamento tra l'indennità parlamentare e il livello retributivo dei magistrati per cui un atto simile può essere anche interpretato come un modo, diretto o indiretto, per preparare la via a miglioramenti retributivi dei parlamentari.

BREGANZE, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento dei deputati Guidi ed altri. Ho già detto ripetutamente, ed affermo ancora una volta, che sono il primo ad auspicare la revisione, a breve scadenza, del trattamento economico dei magistrati e mi auguro che ciò possa avvenire ancora prima del 1° ottobre del 1968. È evidente che, nel quadro di una nuova disciplina generale,

tutto debba essere ristrutturato, anche il rapporto esistente tra le varie indennità stabilite in base alle funzioni. Inoltre, le preoccupazioni manifestate dal deputato Guidi per le altre categorie di cittadini non reggono perché venire incontro alle esigenze dei magistrati non vuol dire che non si debba provvedere anche per le altre categorie, specie per le più disagiate.

Quanto ad un eventuale collegamento dei livelli retributivi dei magistrati con le indennità parlamentari ritengo francamente che si tratti di un concetto non esattamente posto perché qui non si parla degli stipendi dei magistrati ma di una indennità particolare. D'altra parte, se vi fosse qualche aspirazione fra i parlamentari di servirsi di questo provvedimento per cercare di elevare le nostre indennità, mi opporrei radicalmente così come anni addietro ho chiesto espressamente che la pensione dei parlamentari fosse pagata dai parlamentari stessi mediante contributi.

Ma, a parte questo, ho la netta convinzione che la preoccupazione non sia fondata, per le ragioni che ha detto il ministro.

In ultimo, alcune brevissime parole sull'aspetto finanziario dell'emendamento. Ho la sensazione che la modifica suggerita comporti un aumento dell'onere perché, essendo numericamente molto maggiore il numero di coloro che beneficierebbero di questa indennità in rapporto ai magistrati di cui alla lettera *a*) ai quali verrebbe tolta quella, ora, prevista nel disegno di legge, non si avrebbe più la copertura. È questa una considerazione che non va sottovalutata; siamo giunti al 7 marzo e se introducessimo una variante al provvedimento, ho la sensazione che dovremmo rinunciare a priori alla sua approvazione definitiva. Penso che nessuno desideri conseguire questo risultato e, pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento Guidi ed altri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo, praticamente, ricalcare le cose dette dal Relatore. Prima di tutto, poiché una eventuale approvazione dell'emendamento significherebbe l'affossamento del provvedimento, comincio con il fissare un punto politico, che è essenziale. Il punto politico è il seguente: se noi approviamo l'emendamento la legge non passa in questa legislatura e tutti, non soltanto coloro che hanno presentato l'emendamento, dico tutti, ne assumiamo la responsabilità. È strano, d'altra parte, che questo emendamento venga presentato alla Camera dei deputati e non al Senato. Vi è l'autonomia delle Camere, è vero, ed ognuno di noi può pensare indipendentemente da quello che hanno pensato i propri colleghi di gruppo al Senato, però, questo è un emendamento che, se fosse stato presentato al Senato, avrebbe potuto modificare la legge pur consentendone l'approvazione. Invece, non è stato presentato al Senato, ma qui alla Camera dove ha un unico scopo: quello di far cadere la legge. Questo è il punto politico che va fissato per la responsabilità di tutti.

Altro argomento. Ho riconosciuto che, dal mio punto di vista, non avrei grandi obiezioni da rivolgere a chi dicesse: cerchiamo di essere un po' più larghi verso i gradi inferiori. Però, quando l'onorevole Guidi, fa comprendere che questo emendamento si inquadra nell'indirizzo generale della abolizione della carriera economica, dico che sbaglia, perché questo lederebbe il principio basilare della progressione per l'anzianità. Se voi deste le stesse 70 mila lire al giudice appena entrato e ad uno che ha raggiunto i 20 anni di carriera, capovolgereste il principio.

GUIDI. Lei deforma il mio concetto; ho detto che bisogna accostarsi a questo orientamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non deformo affatto, perché con l'abolizione della carriera economica avremmo dei magistrati appena entrati che godrebbero di un certo stipendio e dei magistrati che, dopo un certo numero di anni, avrebbero automaticamente, per effetto della anzianità, un altro stipendio; qui, invece, date la stessa indennità perequativa a coloro che entrano in carriera ed a coloro che ci sono da 30 anni.

GUIDI. Esiste una sperequazione. L'indennità perequativa serve a questo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Io discuto l'argomento se voi mi dite che è necessario proprio perché c'è chi sta malissimo e chi sta benissimo. Ma voi avete prospettato un altro argomento. Tenga conto, onorevole Guidi, che, se ha inteso rivolgersi a me, si è rivolto ad uno che ha votato contro l'aumento dell'indennità parlamentare che voi avete caldeggiato e non si può imputare di demagogia tutti coloro che avevano delle riserve su questo argomento. Questa legge stabilisce un *plafond* che non può essere superato. Lei sta proponendo una indennità per tutti di 70 mila lire, quindi l'indennità di Presidente di Cassazione che è di 95 mila lire sarebbe di 70 mila.

GUIDI. No...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora questo *plafond* lei lo pone al grado di

Presidente di sezione della Corte di Cassazione quindi lei stabilisce 70 mila lire contro 85 mila.

GUIDI. Non diventa un provvedimento generale, diventa un provvedimento particolare per alcune categorie.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Adesso lei è capzioso perché quando avessimo una legge che stabilisce per tutti i magistrati, quindi anche per i Presidenti di sezione della Corte di Cassazione, una indennità, vorrei vedere come si potrebbe utilizzarla...

GUIDI. Non a tutti i magistrati; esclusi i magistrati di Cassazione. La lettera *a*) è soppressa, è esclusa, quindi un eventuale aggancio con le indennità parlamentari andrebbe fatto con quelle proprie dei gradi massimi della magistratura.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo esclusi dalla possibilità di prospettive di questo genere ma nessuno ci obbliga a valerci di queste possibilità. Qui è questione di limiti. Quanto poi alle conseguenze, per concludere, l'approvazione di questo emendamento servirebbe soltanto per affossare la legge. Infatti è evidente che, abolendo l'indennità per un numero ristretto di persone e aumentandola per tutti gli altri magistrati si creerebbe una maggiore necessità di copertura per cui giustamente il Presidente ha prospettato la necessità di dover chiedere un nuovo parere alla V Commissione. E dato che io non voglio assumermi la responsabilità di affossare il provvedimento dichiaro di respingere l'emendamento Guidi.

RICCIO. Per le ragioni esposte dal Relatore e dal Ministro di grazia e giustizia io dichiaro di votare contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il princìpio uniformatore dell'emendamento Guidi ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti li pongo successivamente in votazione:

ART. 3.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'articolo 1 è fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;

c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratore generale della Corte dei conti, Sostituto Procuratore generale militare, Consigliere relatore del Tribunale supremo milifare, Sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;

d) Primo Referendario del Consiglio di Stato, Primo Referendario della Corte dei conti anche con funzione di Sostituto Procuratore generale, Procuratore militare, Consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, Vice Avvocato dello Stato e Procuratore capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;

e) Referendario del Consiglio di Stato, Rerendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, Vice Procuratore militare, Giudice relatore dei tribunali militari, Sostituto avvocato dello Stato e Procuratore capo dello Stato, lire 60.000;

f) Sostituto procuratore e Giudice istruttore militare di prima classe, Procuratore dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 50.000;

g) Sostituto Procuratore e Giudice istruttore militare di seconda classe, Procuratore dello Stato, lire 45.000;

h) Sostituto Procuratore e Giudice istruttore militare di terza classe, Sostituto Procuratore dello Stato, lire 40.000;

i) Uditore giudiziario miltare, Procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'articolo 1 la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Martuscelli ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (1803-*B*) (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (4967) (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale » (4915) (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 22
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità » (4951) (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 13
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bavetta, Bisantis, Bonaiti, Bova, Breganze, Cacciatore, Cariota-Ferrara, Cavallaro Francesco, Coccia, Crocco, Costa Massucco Angiola, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Migliori, Pellegrino, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Sforza, Sgarlata Marcello, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo: Berlinguer Mario e Verga.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO